





Il commercialista telematico

Le Mazzantine: ricerche sul Diritto Societario



a cura del Rag. Roberto Mazzanti

 Il caso: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE- quando l'accomandante rischia di fallire o di essere chiamato a pagare per i debiti della società.	
 1 Data: 1 luglio 2007	
 Premessa	<p>La società in accomandita semplice è composta da almeno un socio accomandatario e da almeno un socio accomandante.</p> <p>Il primo, l'accomandatario, è il socio-imprenditore, colui che amministra la società e per questo risponde personalmente ed in modo illimitato delle passività che la s.a.s. non dovesse eventualmente riuscire ad estinguere.</p> <p>In parole forse più semplici, l'accomandatario è sulla stessa posizione del socio di s.n.c..</p> <p>Il secondo, l'accomandante, è il socio-capitalista, il mandante¹ del socio-imprenditore e quindi colui che non ha il potere/dovere di amministrare la società ma si limita ad un apporto finanziario a titolo di capitale ed a riscuotere gli utili –se e come esistenti.</p> <p> La responsabilità del socio accomandante.</p> <p>Detto questo, occorre quindi precisare che la responsabilità del socio accomandante si limita al conferimento promesso in sede di atto costitutivo; ovvero egli rischia di perdere quanto conferito (denaro o beni in natura o attività personale²) senza riflessi negativi sul patrimonio personale.</p> <p>L'accomandante è sulla stessa posizione del socio di s.r.l..</p> <p>Tuttavia questo schermo protettivo a garanzia del socio accomandante non è imperforabile. Vi sono infatti</p>

¹ Come in effetti viene richiamato anche nel termine "acco...mandante".

² Va detto che una lontana giurisprudenza (Cassazione 1987) ritiene possibile la qualifica di socio d'opera in capo all'accomandante; la dottrina prevalente invece no (Galgano- Cottino).

Il commercialista telematico

<p> Il divieto di ingerenza.</p>	<p>situazioni in cui egli diventa assimilato in tutto e per tutto al socio accomandatario e questo ne causa tutte le negative ripercussioni in termini di responsabilità personale. Tutte queste situazioni hanno come minimo comun denominatore la violazione del divieto di ingerenza.</p> <p>L'art.2320 del Codice Civile fissa i limiti dell'attività consentita agli accomandanti a favore della s.a.s.; tali confini non vanno assolutamente oltrepassati se non si vuole violare il divieto di ingerenza ed ottenere in cambio una responsabilità personale, solidale <u>con gli accomandatari</u> ed illimitata, per le obbligazioni (debiti) sociali.</p>
<p> Casi di violazione del divieto.</p>	<p>Violando questo divieto il socio accomandante buca lo schermo che lo protegge e "si trasforma" in socio accomandatario – ai fini della sua responsabilità verso i terzi.</p> <p>La norma del codice civile è molto generica nel richiamarsi ad "atti di amministrazione"; bisogna tener infatti presente che il termine utilizzato ha una vastità di applicazioni pressochè illimitata.</p> <p>Per esempio, è amministrazione vendere un prodotto ad un cliente, incassarne il prezzo e rilasciare lo scontrino fiscale; oppure sottoscrivere un p.v.c. della Guardia di Finanza a nome della s.a.s.; o anche partecipare alla trattativa per l'acquisto di un immobile o di un autoveicolo da parte della società.</p> <p>Non è invece amministrazione ciò che molti penserebbero: ossia occuparsi della tenuta della contabilità sociale.</p> <p>Nel corso della storia la giurisprudenza ha individuato una casistica condivisa di attività oggettivamente vietate all'accomandante, che sono:</p>

³ Secondo il Tribunale di Ferrara (sent. 29.10.2001), la procura speciale è tale quando contiene una semplice attività esecutiva su cui l'accomandante non può influire con la sua volontà, oppure il compimento di un atto preciso o di una serie finita di atti esattamente individuati.

⁴ A differenza della procura speciale, quella generale contiene una delega per compiere una serie illimitata ed imprecisata di operazioni, i cui effetti si riverberano immediatamente nel patrimonio della s.a.s..


⁵ L'institore è colui che gestisce una sede della società oppure un suo settore produttivo, esattamente delimitabile, con il potere di rappresentanza, ponendosi di fronte ai terzi sostanzialmente come un amministratore della società.

Il commercialista telematico

 Attività consentite all'accomandante

- 1°. compiere trattative e/o affari in nome e per conto della società, anche se con il consenso dell'accomandatario, senza procura speciale³ oppure andando al di là dei limiti in essa presenti;
- 2°. compiere affari in nome e per conto della società in forza di una procura generale⁴ o di una procura institoria⁵;
- 3°. compiere atti di gestione interna alla società, come ad esempio, il rapporto con i dipendenti;
- 4°. qualificarsi come direttore generale di fronte ai terzi;
- 5°. sistemare pendenze sociali con i fornitori o con i clienti e decidendo in merito a contestazioni in merito ai prodotti;
- 6°. rilasciare una fideiussione per una serie indeterminata di rapporti;
- 7°. firmare cambiali in modo congiunto con gli accomandatari;
- 8°. autorizzare i fornitori ad emettere tratte sulla società;
- 9°. sottoscrivere il contratto di locazione della sede sociale;
- 10°. accedere alle casse della società.

Ma ha anche individuato alcune attività consentite all'accomandante, che sono:



 Le conseguenze della violazione del divieto di ingerenza

- 1°. compiere atti in forza di **procure speciali**;
- 2°. **approvare il bilancio**;
- 3°. essere **dipendente o prestatore d'opera**, sotto la direzione degli accomandatari;
- 4°. essere **consulente della società** per settori specifici e ben delimitati, che non implicino un'influenza determinante sugli atti di gestione;
- 5°. rilascio di **garanzie per i debiti della società** a proprio nome;
- 6°. **finanziare la società** con versamenti in conto capitale o a mutuo;
- 7°. effettuare **un versamento in banca** sul conto della società con distinta firmata dall'accomandatario.

Risulta pertanto sbagliato l'assunto secondo cui gli accomandanti non possano in alcun caso compiere prestazioni d'opera in favore della società.

Violando la disposizione dell'art.2320 **l'accomandante diviene un accomandatario** – quanto meno di fronte ai

Il commercialista telematico

	<p>terzi- e questo ovviamente comporta una serie di conseguenze, sintetizzabili in queste spiacevoli situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1°. responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (debiti); il che vuol dire rispondere di tutti i debiti ed anche di quelli sorti prima della sua ingerenza vietata;2°. la responsabilità non è solo verso i terzi ma anche verso la società, per eventuali danni derivanti da atti di mala gestione;3°. inoltre egli diviene ovviamente responsabile anche verso gli altri accomandatari, in virtù della solidarietà che lega tutti i soci illimitatamente responsabili tra loro. Il che vuol dire che se uno tra questi è chiamato a pagare l'intero, potrà rifarsi sugli altri per le quote di responsabilità di ciascuno (che sono poi le quote di partecipazione al capitale sociale);4°. il fallimento personale, nel caso dovesse fallire la s.a.s.;5°. l'esclusione dalla società, nel caso l'ingerenza non fosse avvenuta con il consenso degli accomandatari. <p>Fine.</p>
 Fonti	Autore
 Conclusioni	<p>Come si vede quindi l'accomandante è un socio che deve interpretare molto bene la sua parte, altrimenti rischia in proprio ed in modo molto pesante.</p> <p>E' perciò molto importante utilizzare lo strumento "società in accomandita semplice" solo nei casi in cui si possa garantire la presenza di veri accomandanti.</p>
<i>Rag. Roberto Mazzanti – Commercialista – Revisore Contabile</i>	